

Iperammortamento 2026: annunciata l'eliminazione della clausola "made in UE"

12 Marzo 2026



Con il **comunicato stampa** di oggi, 12 marzo, il MEF annuncia la prossima emanazione del provvedimento che interverrà sul cd. nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 eliminando la clausola che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Si tratta del cd. decreto fiscale la cui approvazione era prevista in questi giorni, ma è stata oggetto di rinvio da parte del Consiglio dei Ministri, cosicché il MEF è intervenuto con un comunicato stampa annunciando l'attesa eliminazione della condizione prevista dalla disciplina dell'incentivo. Ciò al fine di assicurare le imprese intenzionate ad investire nell'acquisto dei beni agevolati, tenuto conto che la condizione legata alla provenienza dei beni ha generato diverse criticità anche per le imprese operanti nel settore delle costruzioni.

Subito dopo l'emanazione di questo provvedimento è atteso il decreto attuativo della misura del MIMIT e del MEF che ne definirà la procedura di accesso che si basa sull'invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati.

Al di fuori della condizione di provenienza UE dei beni che verrà quindi eliminata, resta ferma la disciplina dell'iperammortamento prevista dalla legge 199/2025, per la quale, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, possono fruire di una **maggiorazione delle quote di ammortamento** e dei canoni di locazione finanziaria **deducibili dall'IRPEF/IRES**, differenziata a seconda dell'ammontare dell'investimento effettuato:

- 180% per investimenti fino a 2,5 mln;
- 100% per investimenti da 2,5 mln fino a 10 mln;
- 50% per investimenti da 10 mln fino a 20 mln.

Rispetto al credito d'imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell'impresa medesima.

Gli investimenti devono consistere in **beni materiali e immateriali nuovi, inclusi negli allegati IV e V della medesima legge 199/2025**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché in **beni strumentali volti all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo**.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l'incentivo *Industria 4.0* indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio

ai fini del nuovo beneficio fiscale.

Viene, altresì, previsto che, se nel periodo di utilizzo dell'incentivo fiscale, il bene agevolato viene ceduto a terzi a titolo oneroso, ovvero destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, la fruizione delle residue quote del beneficio prosegue a condizione che, nello stesso periodo d'imposta di cessione, il macchinario venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

In ogni caso, il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'incentivo è cumulabile con ulteriori benefici finanziati con risorse nazionali ed europee, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo agevolate con gli altri benefici, e che complessivamente non venga superata la spesa sostenuta per l'investimento.

Allegati

[comunicato_stamp](#)

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche

Fiscali

Tel. 06 84567.291/256

E-Mail:

politichefiscali@ance.it